



Comune di Pozzo d'Adda

Città Metropolitana di Milano

NUMERO

13

DATA

20-07-2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2020

***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE***

*L'anno duemilaventini il giorno venti del mese di luglio alle ore 20:45, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il Consiglio, in videoconferenza, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.
Eseguito l'appello risultano:*

BOTTER Roberto	Sindaco	Presente
COLNAGO Carlo Angelo	Consigliere	Presente
RESELLI Katia	Consigliere	Presente
FUSCO Gianfilippo	Consigliere	Presente
BARILE Marcello Michele	Consigliere	Presente
PELICOLI Francesca	Consigliere	Assente
CORTI Giuseppe	Consigliere	Presente
RICCI Domenico	Consigliere	Presente
CIRNIGLIARO Francesca	Consigliere	Presente
VIVIANI Valentina	Consigliere	Presente
VILLA Andrea	Consigliere	Presente
PANCALI Daniela	Consigliere	Presente
GALLIZZI Nicolas	Consigliere	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. BOTTARI Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BOTTER Roberto nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza ai DPCM e i D.L. vigenti in merito alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta viene effettuata in "videoconferenza" come disciplinato con Decreto sindacale n. 12 del 18.05.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente

lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici

mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice,

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020, nonché dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del contagio da Covid-19 che ha determinato una temporanea chiusura delle attività produttive, fatte salve alcune eccezioni legate alla produzione e commercializzazione di prodotti di prima necessità;

Preso atto di maggiori trasferimenti da parte dello Stato per circa 84.000,00 euro e ritenuto opportuno rideterminare in diminuzione rispetto all'anno 2019 le aliquote per gli immobili adibiti ad attività commerciale/artigianale diversi dagli immobili di Categoria "D", nonché ridurre la maggiorazione sugli immobili di Cat. "D";

Preso atto che, rispetto alle aliquote deliberate con atto n. 39 in data 09/12/2019 le nuove aliquote determinano un minor gettito di circa 114.000,00 euro in parte compensati dai maggiori trasferimenti di cui al punto precedente ed in parte da minori spese in relazione a minori servizi erogati in conseguenza della pandemia;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 6 PER MILLE;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 PER MILLE
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 2 PER MILLE
- aliquota per i terreni agricoli: 10,6 PER MILLE
- aliquota per le aree fabbricabili: 10,6 PER MILLE
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 10,10 PER MILLE, di cui la quota pari al 7,6 PER MILLE è riservata allo Stato;
- aliquota per i fabbricati categoria A (esclusi A10), C2, C6, C7: 10,6 PER MILLE
- aliquota per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti: 9 PER MILLE;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione*

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Dato atto che a seguito della conversione in legge del D.L. 17/03/2020 n. 18 è stato rinviato al 31/07/2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2020;

Dato atto che a seguito del D.L. 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio) i termini per approvare tariffe/aliquote e Regolamenti relativi ai tributi locali vengono differiti al 31/07/2020 e quindi riallineati al termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza del Consiglio;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita la relazione del Sindaco – Presidente (All. A);

Preso atto degli interventi dei Consiglieri:

- Villa Andrea e della relativa dichiarazione di voto contrario (All. B);
- Pancali Daniela;

[Gli interventi dei Consiglieri presenti alla seduta sono integralmente registrati su supporto magnetico, depositato agli atti, che costituisce parte documentale del presente verbale, al quale si rimanda per tutto quanto qui non riportato]

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Sigg. Viviani Valentina, Villa Andrea e Pancali Daniela), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:
 - aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 6 PER MILLE;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 PER MILLE
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 2 PER MILLE
- aliquota per i terreni agricoli: 10,6 PER MILLE
- aliquota per le aree fabbricabili: 10,6 PER MILLE
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 10,10 PER MILLE, di cui la quota pari al 7,6 PER MILLE è riservata allo Stato;
- aliquota per i fabbricati categoria A (esclusi A10), C2, C6, C7: 10,6 PER MILLE
- aliquota per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti: 9 PER MILLE

3. **Di autorizzare** il Responsabile d'Imposta ad applicare per l'anno in corso le sanzioni previste per legge in caso di omessa/infedele dichiarazione nella seguente misura:

sanzione omessa dichiarazione: 100% dell'imposta non versata con un minimo di 50,00 €

sanzione infedele dichiarazione: 50% dell'imposta non versata con un minimo di 50,00 €

4. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
5. **Di dichiarare** la presente, con separata votazione - voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Sigg. Viviani Valentina, Villa Andrea e Pancali Daniela) - immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Pozzo d'Adda

Città Metropolitana di Milano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Dott. Roberto BOTTER

Il Segretario Generale
Dott. Matteo BOTTARI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Pozzo d'Adda

Città Metropolitana di Milano

Settore Servizi Finanziari

Proposta n. 9

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere:

Favorevole

Comune di Pozzo d'Adda, li 13-07-2020

IL RESPONSABILE
Dott. Carlo BORRIELLI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Pozzo d'Adda

Città Metropolitana di Milano

Settore Servizi Finanziari

Proposta n. 9

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere:

Favorevole

Comune di Pozzo d'Adda, li 13-07-2020

IL RESPONSABILE
Dott. Carlo BORRIELLI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI POZZO D'ADDA

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 luglio 2020 punto n. 4

Il punto in esame prevede l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2020.

Dato atto che sono state abrogate le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI quali componenti della IUC la legge 160/2019 disciplina la nuova IMU e conferma tra l'altro che è riservato allo stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo cat. D calcolato ad aliquota 7,6 per mille.

Per quanto riguarda le aliquote IMU di competenza comunale come anticipato nel corso dello scorso consiglio comunale durante la discussione su bilancio di previsione questa sera per venire incontro alle difficoltà delle categorie produttive maggiormente colpite dalla emergenza covid 19, l'amministrazione propone:

- una riduzione dal 3 al 2,5 per mille dell'aliquota destinata al comune per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ovvero una riduzione percentuale dell'aliquota del 16,67% con contestuale riduzione di entrata di oltre 34.000 euro; la nuova aliquota proposta sarà pari pertanto al 10,10 per mille;
- Una riduzione di aliquota dal 10,6 al 9 per mille per gli altri immobili diversi da quelli di categoria D ovvero quelli con destinazione commerciale/artigianale, ovvero una riduzione percentuale dell'aliquota del 15,09 % con contestuale riduzione di entrata di circa 80.000,00 euro

Il minor gettito stimato è pari complessivamente ad euro 114.000.

Per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio il minor gettito viene compensato in parte dai maggiori trasferimenti statali per euro 84.000 ed in parte con le minori spese che l'amministrazione sostiene in relazione ai minori servizi erogati in conseguenza della pandemia.

Non vengono proposte ulteriori modifiche alle altre aliquote se non quella di allineare l'aliquota per i cosiddetti fabbricati merce alla aliquota prevista precedentemente all'introduzione della nuova legge 160/2019 ovvero al 2 per mille.





ALLEGATO "B" DCC N. 13/2020

Al Consiglio Comunale

Pozzo d'Adda, 20 luglio 2020

Oggetto: DICHIARAZIONE DI VOTO PUNTO 4 ODG

I sottoscritti Valentina Viviani e Andrea Villa, consiglieri comunali in carica per il Movimento 5 Stelle di Pozzo d'Adda, viste le proposte dell'attuale maggioranza evidenziato che, nonostante le novità IMU introdotte dalla Legge statale e dalla possibilità concessa ai Comuni di deliberare, entro certi parametri, le aliquote più idonee come da tabella allegata (fonte <https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/tabella-aliquote-IMU.pdf>), questa maggioranza continua imperterrita a fare cassa. Continua il gioco al massacro delle attività commerciali/industriali e artigianali che, nonostante il periodo appena trascorso di grande difficoltà economica ed emotiva, non avranno nessun supporto da questa Amministrazione. Nessuna riduzione di aliquota.

Lo avevamo già detto a dicembre 2019 che questo sistema di imposizione fiscale incondizionata non è fare politica ma è solo un modo "far quadrare i conti", necessario ma che non può dettare la metodologia del governo del paese.

Nel Consiglio Comunale di marzo e di maggio 2020 si era chiesto all'amministrazione di tenere conto di quanto accaduto prima di deliberare le nuove aliquote comunale in merito all'IMU. Se questo è il risultato, ne siamo veramente delusi.

Delusione aggravata dalla mancata possibilità di confronto, dalla mancata esposizione dei dati sempre da noi richiesti per poter ragionare insieme per il bene di tutti. Il Sindaco dice che non si può fare, ma forse deve ammettere a se stesso che non ha e non ha mai avuto voglia, in questi 5 anni, di confrontarsi con la minoranza.

Per le ragioni sopra esposte esprimiamo quindi, in modo forte e deciso, voto **CONTRARIO**.

Valentina Viviani

Villa Andrea

Consigliere Comunale
Movimento 5 Stelle

Consigliere Comunale
Movimento 5 Stelle

fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima che può essere stabilita dal comune	aliquota massima che può essere stabilita dal comune	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto



Comune di Pozzo d'Adda
Città Metropolitana di Milano

NUMERO

13

DATA

20-07-2020

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2020**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 TUEL/2000)

*Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato il giorno 03-08-2020 all'Albo Pretorio ove
rimarrà esposto fino al 18-08-2020*

Il Segretario Generale
Dott. Matteo BOTTARI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.